

Massima

In fatto (sintesi)

La ricorrente, Cha'are Shalom Ve Tsedek, Associazione di religione ebraica, per conformarsi alle prescrizioni religiose in materia alimentare, chiedeva – senza esito – alle autorità francesi l'autorizzazione necessaria ad abilitare i propri sacrificatori a praticare l'abbattimento rituale di animali. Siffatta autorizzazione era stata accordata nel 1982 dal Governo francese all'ACIP (associazione concistoriale israelita di Parigi). Per la ricorrente, le condizioni dell'abbattimento rituale, quale praticato dai sacrificatori dell'ACIP, non erano integralmente conformi ai requisiti previsti nel Levitico e codificati nel Choulhan Haroukh. Non procedendo i sacrificatori dell'ACIP ad un esame approfondito dei polmoni degli animali abbattuti, la carne non era ritenuta dai membri dell'associazione ricorrente perfettamente pura («glatt») dal punto di vista religioso.

In diritto

I. Sulla pretesa violazione dell'art. 3 della Convenzione

I. Questione preliminare

54. A' sensi dell'art. 37, par. 1a della Convenzione, la Corte può decidere, in ogni momento della procedura, di radiare un ricorso dal ruolo, quando le circostanze consentono di concludere che il ricorrente non intende più mantenerlo.

55. Nella fattispecie, con lettera del 27 ottobre 1999, il presidente dell'associazione ricorrente, il rabbino David Bitton, ha comunicato puramente e semplicemente di voler desistere dal ricorso. L'avvocato dell'associazione ricorrente ha tuttavia contestato la validità di tale desistenza eccependo, prove alla mano, che il signor Bitton aveva rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell'associazione dal 26 febbraio 1999 e che era stato eletto un nuovo presidente dell'associazione dal consiglio di amministrazione il 2 marzo, elezione convalidata con un'assemblea generale straordinaria del 10 marzo 1999.

56. Nel corso dell'udienza dell'8 dicembre 1999, il Governo ha sottolineato, in via preliminare, che spettava alla Corte pronunciarsi sulla validità della desistenza comunicata in extremis dal signor Bitton e ha comunicato che non si sarebbe opposto se quest'ultima fosse stata ritenuta regolare, a qualsivoglia atto. Il Governo ha, altresì, prodotto copia della lettera dell'associazione ricorrente, datata 24 novembre 1999, nella quale comunicava alla prefettura di Parigi che, a seguito di una riunione del comitato direttivo dell'associazione in data 23 settembre 1999, l'associazione aveva deciso di modificare il proprio statuto, in particolare in relazione alla sede sociale e alla composizione del direttivo.

57. In assenza di esplicita richiesta del Governo in merito alla radiazione dal ruolo, la Corte non reputa necessario esaminare d'ufficio se, in diritto interno, il nuovo presidente eletto nel marzo 1999 possa validamente impegnare l'associazione ricorrente. Infatti, in base ai documenti prodotti dall'avvocato dell'associazione ricorrente, la Corte ritiene provato che quest'ultima intende mantenere il ricorso. Non occorre, quindi, radiare il caso dal ruolo.

II. Sulla pretesa violazione dell'art. 9 della Convenzione considerato isolatamente e in combinato disposto con l'art. 14.

58. La ricorrente, la cui analisi è condivisa dalla Commissione, sostiene che, rifiutando l'autorizzazione necessaria all'abilitazione dei propri sacrificatori a praticare l'abbattimento rituale, conformemente alle prescrizioni religiose dei propri membri, e rilasciando tale autorizzazione alla sola ACIP, le autorità francesi hanno leso, in modo discriminatorio, il suo diritto di manifestare la sua religione con il compimento dei riti della religione ebraica. Invoca l'art. 9 della Convenzione, considerato isolatamente, e in combinato disposto con l'art. 14.

59. L'art. 9 della Convenzione è così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

La parte pertinente nella fattispecie dell'art. 14 così dispone:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione (...), in particolare quelle fondate (...) sulla religione (...)».

60. A giudizio della ricorrente, le condizioni dell'abbattimento rituale, quale praticato attualmente dai sacrificatori dell'ACIP, alla quale il Governo francese ha accordato dal 1982 il privilegio esclusivo dell'abbattimento rituale israelita, non soddisfano i rigorosi requisiti della religione ebraica, quali posti nel Levitico e codificati nel Choulhan Haroukh. Poiché i sacrificatori dell'ACIP non procedono più ad un esame approfondito dei polmoni dell'animale abbattuto, bue o montone, la carne che proviene da animali abbattuti in siffatte condizioni non può essere considerata, agli occhi degli integralisti, e, in ogni caso, dei fedeli membri dell'associazione ricorrente, come carne perfettamente pura dal punto di vista religioso, vale a dire «glatt». Orbene ciò che rivendicano i fedeli, membri dell'associazione ricorrente, è il diritto di non consumare carne della quale non abbiano la certezza, perché non proviene da animali abbattuti e soprattutto certificata da loro sacrificatori, che sarà assolutamente pura, assolutamente «glatt». Per la ricorrente, vi è dunque una palese ingerenza nel suo diritto di manifestare la sua religione con il compimento di un rito religioso qual è l'abbattimento rituale.

61. La ricorrente osserva che il diniego di autorizzazione non può essere giustificato da nessuno dei motivi legittimi contenuti nell'art. 9, par. 2 della Convenzione e che è sproporzionato e discriminatorio a' sensi dell'art. 14 della Convenzione. Sottolinea che non è contestato che i sacrificatori che utilizza rispettano scrupolosamente, quanto quelli dell'ACIP, le norme sanitarie vigenti nei macelli e che il Governo non può pertanto sostenere seriamente che il diniego di autorizzazione perseguiva lo scopo legittimo della «protezione della salute pubblica».

62. La ricorrente sostiene altresì di essere un «ente religioso» a' sensi del decreto del 1980 che disciplina l'abbattimento rituale, proprio come l'ACIP, poiché entrambe sono associazioni di culto a' sensi della legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato. L'unica differenza risiede nella rispettiva dimensione delle due associazioni di culto, raggruppando l'ACIP la maggior parte dei fedeli delle diverse correnti dell'ebraismo in Francia, con un bilancio annuale di circa centoquaranta milioni di franchi francesi (FRF) a sua disposizione, mentre la ricorrente conta circa quarantamila fedeli, tutti

integralisti, e dispone di un bilancio di circa quattro-cinque milioni di FRF. Se può sembrare legittimo, per un Governo, tentare di instaurare legami privilegiati con i sindacati, i partiti politici o anche le più rappresentative associazioni religiose, ne consegue quanto meno, soprattutto in uno Stato laico come la Francia, l'obbligo delle autorità di rispettare i diritti delle minoranze. La ricorrente sottolinea al riguardo che le autorità francesi hanno rilasciato, molto generosamente, numerose autorizzazioni per l'abbattimento rituale praticato dai musulmani, anzitutto alla grande moschea di Parigi, poi alle moschee di Lione e di Evry, senza che la quantità di tali autorizzazioni metta in pericolo, in qualsivoglia modo, l'ordine e la salute pubblica.

63. Infine, la ricorrente sostiene che il fatto di percepire, per retribuire i propri sacrificatori, una tassa di macellazione di circa quattro franchi per chilo di carne certificata kasher «glatt» venduta nelle macellerie appartenenti all'associazione non ha alcuna incidenza sul problema strettamente religioso dell'abbattimento rituale per il quale sollecita l'autorizzazione. Fa osservare, per di più, che anche l'ACIP percepisce una tassa di macellazione dell'ordine di otto franchi per chilo di carne venduta e che gli introiti provenienti dalla percezione di tale tassa rappresentano circa la metà delle risorse dell'ACIP.

64. Il Governo non contesta che i divieti e le prescrizioni alimentari israeliti costituiscono una componente della pratica di tale religione per i fedeli che vi appartengono. Ma eccepisce che se le norme religiose impongono un certo tipo di alimentazione ai fedeli, non li obbligano affatto a procedere essi stessi all'abbattimento rituale degli animali che consumano. Così, un diniego di autorizzazione potrebbe pregiudicare la pratica religiosa dei fedeli soltanto se, a causa di siffatto diniego, fossero nell'impossibilità di trovare una carne che corrisponde alle prescrizioni religiose alle quali intendono conformarsi.

65. Orbene, a giudizio del Governo, non è questo il caso nella fattispecie. Infatti risulta incontestabilmente dai documenti contenuti nel fascicolo che talune macellerie vendono carne certificata «glatt» che proviene da macelli controllati dall'ACIP, che le macellerie dell'associazione ricorrente, che si riforniscono parzialmente in Belgio, ne vendono anche e che nulla impedirebbe alla ricorrente di concludere un accordo con l'ACIP per far abbattere gli animali da propri sacrificatori, e secondo i metodi da essa stabiliti, sotto la copertura dell'autorizzazione rilasciata a quest'ultima. Al riguardo, il Governo richiama gli accordi conclusi tra l'ACIP e altre comunità integraliste come i Loubavitch o quella di via Pavée.

66. Certo, la ricorrente contesta la qualità effettivamente «glatt» della carne proveniente dai macelli dell'ACIP, criticando l'insufficienza dei controlli post mortem dei polmoni effettuati dai sacrificatori, ma il Governo osserva che, così facendo, la ricorrente mette in discussione la valutazione effettuata dalle autorità religiose legittime e indipendenti, che rappresentano la confessione a cui essa appartiene. Il Governo sottolinea che non spetta alle autorità francesi, tenute al rispetto della laicità, intromettersi in una disputa dogmatica, ma rileva che non può essere contestato che il Grande Rabbino di Francia, il cui parere in materia si fonda sul Beth-Din (tribunale rabbinico), è qualificato per dire ciò che è o meno conforme al rito israelita.

67. A giudizio del Governo, in definitiva non vi sarebbe nessuna ingerenza nel diritto alla libertà di religione. Infatti, il solo effetto del diniego di autorizzazione opposto alla ricorrente nella fattispecie risiede nell'impossibilità per i fedeli di scegliere, a pari qualità di carne, quella proveniente da un abbattimento effettuato dalla ricorrente, che si distingue da quello offerto dall'ACIP unicamente per il suo prezzo, poiché la tassa di macellazione è inferiore della metà di quella percepita dall'ACIP. Per il Governo, tale libertà di scelta è una libertà economica e non religiosa. Ne individua prova nel fatto che, in base alle indicazioni del'ACIP, la ricorrente aveva tentato ad un certo momento di ottenere

una sorta di delega dall'ACIP per poter procedere essa stessa all'abbattimento, con la copertura dell'autorizzazione rilasciata a quest'ultima, ma tale iniziativa non ebbe successo per mancanza di accordo sugli aspetti economici del contratto.

68. Anche a supporre che vi sia stata ingerenza nel diritto della ricorrente di manifestare la sua religione, il Governo sostiene che l'ingerenza è prevista dalla legge, vale a dire dal decreto del 1980 sulla disciplina dei macelli, che perseguiva uno scopo legittimo, quello della protezione dell'ordine e della salute pubblica. Al riguardo, il Governo eccepisce che l'abbattimento rituale deroga marcatamente ai principi ispiratori delle norme interne e internazionali applicabili in materia di protezione degli animali e di igiene pubblica. Le norme vigenti proibiscono infatti i maltrattamenti degli animali e impongono il loro preliminare stordimento prima della macellazione per evitare loro ogni sofferenza. Del pari, considerazioni sanitarie impongono che si proceda alla macellazione in un mattatoio e, trattandosi di abbattimento rituale, da parte di sacrificatori debitamente abilitati dagli enti religiosi interessati e ciò per evitare che l'esercizio della libertà di religione dia luogo a pratiche contrarie ai principi fondamentali di igiene e di sanità pubblica. L'abbattimento rituale può quindi essere autorizzato soltanto a titolo del tutto derogatorio.

69. Riferendosi ai motivi che hanno condotto le autorità francesi a negare l'autorizzazione sollecitata dalla ricorrente, il Governo cita due elementi, che rientrano nel potere discrezionale riconosciuto dalla Convenzione agli Stati contraenti. È stato osservato, in primo luogo, dal Ministro degli Interni che l'attività dell'associazione ricorrente era essenzialmente commerciale e soltanto secondariamente religiosa, poiché tendeva sostanzialmente a fornire carne macellata dai suoi sacrificatori e certificata «glatt» e che, di conseguenza, non poteva essere considerata un «ente religioso», a' sensi del decreto del 1980. In secondo luogo, si è tenuto conto dell'esiguità del numero dei membri della ricorrente (circa quarantamila), che non è paragonabile a quello dell'ACIP, che ne raggruppa settecentomila. Considerata la natura derogatoria della pratica dell'abbattimento rituale, il diniego di autorizzazione era, di conseguenza, necessario per evitare la proliferazione dei titolari di autorizzazione, proliferazione che si sarebbe verificata puntualmente se la soglia dei requisiti relativi alle garanzie delle associazioni richiedenti fosse stata troppo bassa.

70. Il Governo sostiene infine che non vi è stata nemmeno discriminazione a' sensi dell'art. 14 della Convenzione. Da una parte, la ricorrente e l'ACIP, a causa delle loro attività e della loro rispettiva utenza, non sono in una situazione analoga e, dall'altra, la differenza di trattamento, supponendo che sia provata, riflette un rapporto di proporzionalità tra lo scopo perseguito e gli strumenti utilizzati. Al riguardo, il Governo sottolinea nuovamente che gli effetti del diniego di autorizzazione sono molto limitati per i fedeli e perfino inesistenti se si considera che l'abbattimento non pregiudica direttamente la loro libertà di religione.

71. In ordine alla velata contestazione di un monopolio di abbattimento conferito all'ACIP nel 1982, monopolio che non sarebbe senza utilità per i pubblici poteri, il Governo ricorda che l'ACIP, emanazione del Concistoro centrale che amministra da duecento anni il culto israelita in Francia, è effettivamente un interlocutore legittimo, poiché riunisce la quasi totalità delle associazioni ebraiche francesi e garantisce così la difesa degli interessi della comunità, nonché il rispetto delle norme di ordine pubblico, in particolare sanitarie. Il monopolio di fatto dell'ACIP in relazione all'abbattimento rituale non è tuttavia il risultato di una volontà deliberata dello Stato, che non avrebbe mancato di rilasciare l'autorizzazione sollecitata dalla ricorrente se fosse stata in grado di giustificare il suo carattere essenzialmente religioso e una compagine più significativa all'interno della comunità ebraica.

72. La Corte ritiene, con la Commissione, che un ente ecclesiastico o religioso possa, in quanto tale, esercitare in nome dei fedeli i diritti garantiti dall'art. 9 della Convenzione (v., *mutatis mutandis*, la sentenza 16 dicembre 1997 nel caso Chiesa Cattolica della Caneac. Francia, par. 31). Nella fattispecie, quale che sia la religione considerata, una comunità di fedeli deve costituirsi, in diritto francese, sotto la forma giuridica di un'associazione di culto, ciò che è il caso della ricorrente.

73. La Corte ricorda, inoltre, che l'art. 9 elenca le diverse forme che può assumere la manifestazione di una religione o di una convinzione, cioè il culto, l'insegnamento, le pratiche e il compimento di riti (v. la sentenza 1 luglio 1997 nel caso *Kalaçc.* Turchia, par. 27). Non è contestato che l'abbattimento rituale sia un «rito», come il suo nome del resto indica, che tende a fornire ai fedeli carne proveniente da animali abbattuti conformemente alle prescrizioni religiose, circostanza che rappresenta un elemento essenziale della pratica della religione ebraica. Orbene, l'associazione ricorrente utilizza sacrificatori e sorveglianti rituali che praticano l'abbattimento conformemente alle sue prescrizioni in materia, ed è anche l'associazione ricorrente che, tramite la certificazione «glatt» della carne venduta nelle macellerie dei suoi membri, assicura il controllo religioso dell'abbattimento rituale.

74. Ne consegue che l'associazione ricorrente può invocare l'art. 9 della Convenzione in ordine al diniego di autorizzazione opposte dalle autorità francesi, poiché l'abbattimento rituale deve essere ritenuto un diritto garantito dalla Convenzione, vale a dire il diritto di manifestare la propria religione con il compimento dei riti, a' sensi dell'art. 9.

75. La Corte esaminerà anzitutto se, come sostiene il Governo, i fatti di causa non rivelino un'ingerenza nell'esercizio di uno dei diritti e libertà garantiti dalla Convenzione.

76. In primo luogo, la Corte rileva che istituendo un'eccezione al principio del preliminare stordimento degli animali destinati al macello il diritto interno ha reso concreto un impegno positivo dello Stato volto ad assicurare il rispetto effettivo della libertà di religione. Il decreto del 1980, lungi dal restringere l'esercizio di tale libertà, tende, al contrario, a prevederne e ad organizzarne il libero esercizio.

77. La Corte ritiene altresì che la circostanza che il regime derogatorio volto a disciplinare la pratica dell'abbattimento rituale sia riservato ai soli sacrificatori abilitati dagli enti religiosi autorizzati non è, di per sé, tale da far concludere per un'ingerenza nella libertà di manifestare la propria religione. La Corte ritiene, con il Governo, che è nell'interesse generale evitare abbattimenti selvaggi, praticati in dubbie condizioni igieniche, e che è quindi preferibile, se vi è abbattimento rituale, che quest'ultimo sia praticato in macelli controllati dalla pubblica autorità. Accordando nel 1982 il beneficio dell'autorizzazione all'ACIP, emanazione del Concistoro centrale, l'organismo maggiormente rappresentativo delle comunità ebraiche in Francia, lo Stato non ha affatto arrecato pregiudizio alla libertà di manifestare la sua religione.

78. Tuttavia, allorché, successivamente un altro ente religioso appartenente alla medesima religione presenta, dal canto suo, una richiesta di autorizzazione per poter praticare l'abbattimento rituale, occorre esaminare se il metodo di abbattimento che rivendica rientri o meno nell'esercizio della libertà di manifestare la propria religione garantito dall'art. 9 della Convenzione.

79. La Corte rileva che il metodo di abbattimento praticato dai sacrificatori dell'associazione ricorrente è rigorosamente il medesimo di quello praticato dai sacrificatori dell'ACIP e che la sola differenza riguarda l'ampiezza del controllo post mortem operato sui polmoni dell'animale abbattuto. Per la ricorrente la carne non deve essere certificata soltanto kasher ma «glatt» per conformarsi alla sua interpretazione delle prescrizioni religiose in materia alimentare, mentre la stragrande maggioranza degli ebrei praticanti accettano la certificazione kasher effettuata sotto l'egida dell'ACIP.

80. A giudizio della Corte, vi sarebbe ingerenza nella libertà di manifestare la propria religione solo se il divieto di praticare legalmente tale abbattimento comportasse per i credenti integralisti l'impossibilità di mangiare carne proveniente da animali abbattuti secondo le prescrizioni religiose che a loro sembrano applicabili in materia.

81. Orbene, così non è. Infatti, non è contestato che la ricorrente possa approvvigionarsi facilmente di carne «glatt» in Belgio. Inoltre, risulta dalle dichiarazioni e dalle constatazioni prodotte da terzi intervenienti che in un certo numero di macellerie che operano sotto il controllo dell'ACIP mettono a disposizione dei fedeli una carne certificata «glatt» dal Beth-Din.

82. Emerge anche dall'intero fascicolo nonché dagli argomenti discussi in udienza, che i fedeli membri dell'associazione ricorrente, possono procurarsi la carne «glatt». In particolare, il Governo ha citato, senza essere contraddetto sul punto, trattative intercorse tra la ricorrente e l'ACIP per trovare un accordo affinché la ricorrente stessa potesse procedere all'abbattimento con la copertura dell'autorizzazione rilasciata all'ACIP, accordo che non ha potuto concludersi per motivi economici (v. par. 67 supra). Certamente, la ricorrente evoca la mancanza di fiducia nei sacrificatori abilitati dall'ACIP in relazione all'ampiezza del controllo post mortem dei polmoni degli animali abbattuti. Ma la Corte ritiene che il diritto alla libertà religiosa garantito dall'art. 9 della Convenzione non può giungere fino ad includere il diritto di procedere personalmente all'abbattimento rituale e alla certificazione che ne consegue, mentre, come è già stato detto, la ricorrente e i suoi membri non sono stati privati concretamente della possibilità di procurarsi e di mangiare una carne ritenuta da loro più conforme alle prescrizioni religiose.

83. Nei limiti in cui non è provato che i fedeli membri dell'associazione ricorrente non possono procurarsi carne «glatt», né che la ricorrente non potrebbe fornirne loro facendo un accordo con l'ACIP per procedere all'abbattimento sotto la copertura dell'autorizzazione rilasciata a quest'ultima, la Corte ritiene che il diniego di autorizzazione in contestazione non costituisce un'ingerenza nel diritto della ricorrente alla libertà di manifestare la sua religione.

84. Tale considerazione dispensa la Corte dal pronunciarsi sulla compatibilità della limitazione sostenuta dalla ricorrente con i requisiti previsti dal par. 2 dell'art. 9 della Convenzione. Tuttavia, anche a supporre che tale limitazione possa essere considerata un'ingerenza nel diritto alla libertà di manifestare la propria religione, la Corte osserva che la misura contestata, prevista dalla legge, perseguiva uno scopo legittimo, quello della protezione della salute e dell'ordine pubblico, nella misura in cui l'organizzazione da parte dello Stato dell'esercizio di un culto concorre alla pace religiosa e alla tolleranza. Inoltre, tenuto conto del margine di discrezionalità che occorre lasciare a ciascun Stato (v. la sentenza 29 settembre 1996 nel caso Manoussakisc. Grecia, par. 44), in particolare in relazione alla gestione dei delicati rapporti tra lo Stato e le religioni, non può essere considerata eccessiva o sproporzionata. In altri termini, è compatibile con l'art. 9, par. 2 della Convenzione.

85. Pertanto non vi è stata violazione dell'art. 9 della Convenzione, considerato isolatamente.

86. Quanto all'affermazione della ricorrente, secondo la quale avrebbe subito un trattamento discriminatorio a causa del rilascio dell'autorizzazione alla sola ACIP, la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza costante degli organi della Convenzione, l'art. 14 completa le altre disposizioni normative della Convenzione o dei suoi Protocolli: non ha esistenza autonoma poiché vale unicamente per «il godimento dei diritti e libertà» che esse garantiscono. Certo, può entrare in gioco anche in assenza di inosservanza dei loro requisiti e, entro questi limiti, ha portata autonoma, ma non può trovare applicazione se i fatti della controversia non ricadono nell'ambito di operatività di almeno una di tali disposizioni.

87. La Corte osserva che la fattispecie rientra nell'art. 9 della Convenzione (par. 74 supra) e che, di conseguenza, l'art. 14 è applicabile. Tuttavia, alla luce delle constatazioni fatte al par. 83 supra concernenti l'effetto limitato della misura contestata che hanno condotto a concludere che non vi fosse stata ingerenza nel diritto della ricorrente di manifestare la sua religione, la Corte ritiene che la differenza di trattamento che ne è conseguita è di scarsa portata. Inoltre, per i motivi esposti al par. 84, la misura contestata perseguiva uno scopo legittimo ed esisteva un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., fra l'altro, la sentenza 13 giugno 1979 nel caso *Marckx c. Belgio*, serie A n. 31, par. 33). Se differenza di trattamento vi è stata, ha trovato nella fattispecie una giustificazione obiettiva e ragionevole a' sensi della giurisprudenza consolidata della Corte.

88. Pertanto, non vi è stata violazione dell'art. 9 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 14.

### PQM

Per questi motivi, la Corte

1. dichiara, per dodici voti contro cinque, che non vi è stata violazione dell'art. 9 della Convenzione, considerato isolatamente;
2. dichiara, per dieci voti contro sette, che non vi è stata violazione dell'art. 9 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 14.

Alla sentenza è allegata l'opinione dissenziente comune di Sir Nicolas Bratza, dei giudici Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovka, Pantîru, Levits e Traja.